

Numero **56328** del Repertorio

Raccolta N°**14141**

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il ventisei novembre

in Palmi, nel mio studio al Corso Garibaldi n.ro 94;

innanzi a me avvocato **Marcella Clara RENI**, notaio in Palmi, iscritta presso il Collegio Notarile di Palmi, con l'intervento dei testimoni:

1) **ROTA Maria Grazia**, nata a Gioia Tauro il 7 luglio 1962, residente in Palmi alla via Senatore Marazzita n.ro 27;

2) **REALE Alberto**, nato a Gioia Tauro il 13 aprile 1968, ivi residente alla via Macallè n.ro 26;

sono presenti

i Signori:

1) **ALESSIO Giuseppe**, nato a Taurianova il 25 marzo 1972, residente in Gioia Tauro alla via delle Mimose n.ro 23, codice fiscale LSS GPP 72C25 L063S;

2) **ALESSIO Carmela**, nata a Gioia Tauro il 13 aprile 1966, ivi residente alla via Giovanni XXIII n.ro 35, codice fiscale LSS CML 66D53 E041K;

3) **BELCASTRO Paola**, nata a Gioia Tauro il 6 giugno 1971, ivi residente alla via delle Mimose n.ro 23, codice fiscale BLC PLA 71H46 E041U;

4) **CARUSO Girolamo**, nato a Cinquefrondi il 4 agosto 1982, residente in Gioia Tauro al Viale Ugo La Malfa n.ro 13, codice fiscale CRS GLM 82M04 C710V;

5) **CREA Rosario Raffaele**, nato a Taurianova il 6 settembre 1960, residente in Gioia Tauro alla via Rotolo n.ro 14, codice fiscale CRE RRR 60P06 L063B;

6) **COPPOLA Virginia**, nata a Gioia Tauro il 7 aprile 1979, residente in Rizziconi al Viale Belvedere n.ro 31, codice fiscale CPP VGN 79D47 E041F;

7) **GAGLIOTI Grazia**, nata a Gioia Tauro il 31 agosto 1977, ivi residente alla via Sant'Antonio Abate n.ro 1, codice fiscale GGL GRZ 77M71 E041S;

8) **MESSINA Antonio**, nato a Reggio Calabria il 31 ottobre 1971, residente in Villa San Giovanni alla via Fontana Piria n.ro 19, codice fiscale MSS NTN 71R31 H224K;

9) **NOCIDA Cosmo**, nato a Cosoleto il 10 aprile 1966, residente in Palmi alla via Bari n.ro 20, codice fiscale NCD CSM 66D10 D0890;

10) **PARRELLO Antonino**, nato a Gioia Tauro il 2 gennaio 1965, ivi residente alla via Leonardo da Vinci n.ro 3, codice fiscale PRR NNN 65A02 E041F

11) **SERGI Rocco**, nato ad Oppido Mamertina il 14 ottobre 1972, ivi residente alla via Assunta n.ro 2, codice fiscale SRG RCC 72R14 G082V;

12) **SERGI Rocco**, nato a Taurianova il 16 novembre 1974, residente in Oppido Mamertina alla via Assunta n.ro 6, codice fiscale SRG RCC 74S16 L063M;

13) **SPERANZA Rita**, nata a Taurianova il 22 gennaio 1967, residente in Gioia Tauro alla via Verga snc, codice fiscale SPR RTI 67A62 L063D.

Io notaio sono certa dell'identità personale dei componenti i quali dispongono quanto segue:

**PREMESSO**

che allo scopo di onorare e mantenere vivo il ricordo della dottoressa **ALESSIO Maria Giuseppa** prematuramente scomparsa intendono promuovere la istituzione di una Fondazione da denominarsi

**"Fondazione Pina Alessio ONLUS"**

con le finalità specificate in appresso, mettendo a disposizione della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività.

Ciò premesso

essi componenti, per realizzare la costituzione della Fondazione, dichiarano quanto segue:

**PRIMO** - E' costituita la Fondazione denominata

**"Fondazione Pina Alessio ONLUS"**

avente sede legale in Gioia Tauro alla via Belvedere n.ro 24.

La Fondazione avrà uno stemma distintivo con le seguenti caratteristiche:

- un fiore costituito da quattro petali con al centro un cuore;
- i primi due petali laterali alla base del fiore sono di colore giallo; i successivi sovrastanti due petali laterali sono di colore arancione ed il cuore centrale è di colore rosso;
- sulla sommità del cuore si trova una stella a cinque punte di colore rosso;
- intorno al fiore si sviluppa la scritta "FONDAZIONE **PINA ALESSIO ONLUS**" di colore blue;
- alla base del fiore c'è la scritta Gioia Tauro.

**SECONDO** - La Fondazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Fonda le sue attività sulla solidarietà sociale e di sostegno e creazione di progetti in ambito sociale.

La fondazione promuove, altresì, attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a) numero 3 dell'art.10 del D.Lgs 460/1997, conformemente alle disposizioni di cui al comma 2 bis del citato art.10, mediante concessione di erogazione gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente e direttamente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a) art.10 del suddetto D.Lgs. 460/1997, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

La Fondazione ha scopo esclusivo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate in quanto anziane e/o portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche.

L'attività della Fondazione si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona.

La Fondazione svolge attività in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale nei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) istruzione;
- 4) beneficenza;
- 5) formazione.

Si propone:

- l'attuazione di progetti di carità verso i poveri e i più bisognosi istituendo la "**giornata della Carità e Generosità**";
- organizzazione e gestione di strutture e servizi promossi in particolare dalla Caritas diocesana e rivolti ad accogliere soggetti in stato di bisogno, anche stranieri;
- le attività finalizzate a garantire il diritto alla salute ed all'assistenza sociale e sanitaria, in particolare dei soggetti deboli;
- le azioni tese a favorire lo sviluppo economico e produttivo nei paesi sottosviluppati, operando sia in contesti urbani che rurali, nella prospettiva di una maggiore autonomia delle realtà locali e del miglioramento generale della qualità della vita;
- la rimozione delle cause che determinano ingiustizia sociale e discriminazione, favorendo la crescita dei processi di partecipazione ed inclusione;
- ogni altra azione tesa a ridurre ed eliminare condizioni di svantaggio sociale proprie di categorie deboli e non tutelate adeguatamente;
- le iniziative tese all'affermazione dei principi di moralità, correttezza, rispetto reciproco nella pratica e in ogni aspetto della vita sociale;
- la formazione e tutela dei diritti civili, rivolte a persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari;
- la realizzazione, in proprio od in collaborazione con enti aventi finalità analoghe, di centri e servizi che offrano possibilità di miglioramento di vita, autonoma e sociale, a persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari.

La Fondazione svolge la propria attività anche in collaborazione con altri enti o soggetti, promuovendo, gestendo e sviluppando convenzioni, progetti e attività con enti pubblici, soggetti ed organizzazioni del volontariato, della cooperazione, sociale e internazionale, dell'imprenditoria privata e pubblica.

In tale contesto, la Fondazione potrà, altresì, promuovere la costituzione, o assumere la partecipazione, di organismi a carattere solidaristico, quali: associazioni di volontariato e di promozione sociale, società cooperative, Organizzazioni Non Governative (ONG), imprese sociali, struttu-

rati anche in forma di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano come oggetto sociale quello di perseguire scopi analoghi, affini o complementari ai propri.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non alle stesse direttamente connesse.

La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale e residenziale per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale.

A tal fine la Fondazione curerà l'allestimento e la gestione di strutture e servizi rivolti ad accogliere, in ambienti che consentano di soddisfare esigenze di socializzazione, soggetti in stato di bisogno, anche stranieri; la realizzazione, in proprio o in collaborazione con enti con analoghe finalità, di Centri/Servizi che si propongano di offrire effettive possibilità di miglioramento di vita, autonoma e sociale; la promozione e lo svolgimento di attività culturali, l'organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, la raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo relativo ai temi del disagio sociale e dell'immigrazione.

Il tutto secondo i principi e le esigenze di ispirazione cristiano-cattolica, a sostegno delle attività di promozione e sensibilizzazione che la Fondazione propone attraverso i suoi organismi.

La fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10 comma 5, Decreto Legislativo n.ro 460 del 4 dicembre 1997.

La Fondazione, potrà nel perseguimento dei propri fini istituzionali:

- organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche, sovvenzionare studi, indagini, istituire borse di studio, stimolare iniziative editoriali, realizzare e distribuire prodotti editoriali, multimediali, video (su qualsiasi supporto) funzionali ai fini istituzionali;
- contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione;
- stabilire rapporti anche duraturi e cooperare con Organizzazioni, Istituzioni ed Enti impegnati nel campo sociale;
- potrà avvalersi di consulenze esterne conferendo a terzi incarichi per l'esecuzione di servizi funzionali al perseguimento dei fini sociali.

La Fondazione si propone, inoltre, di istituire relazioni con altri enti o associazioni aventi finalità similari,

scuole, enti locali, ed altre istituzioni su tutto il territorio nazionale e estero, per la realizzazione di gemellaggi, studio comparato ed altre iniziative rientranti negli scopi associativi.

La Fondazione potrà svolgere, in via diretta o indiretta, attività strumentali per il reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali.

La Fondazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni dalla costituzione alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente.

Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

**TERZO** - La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", previa lettura da medesime ai comparanti.

**QUARTO** - A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione il comparante ALESSIO Giuseppe assegna alla stessa, destinandola ad essa in dotazione, la somma di euro ventunomila (21.000,00) portata da:

- assegno circolare n.ro 8106654158-05 tratto in data odierna sul Banco di Napoli, Filiale di Gioia Tauro, all'ordine della "Fondazione Pina Alessio Onlus", con il vincolo della intrasferibilità;

- assegno di conto corrente bancario n.ro 2.129.443.517-06 tratto in data odierna sulla Banca San Paolo Banco di Napoli, Filiale di Gioia Tauro, all'ordine della "Fondazione Pina Alessio Onlus", con il vincolo della intrasferibilità.

Lo stesso patrimonio potrà essere aumentato con donazioni, offerte e disposizioni testamentarie, con le modalità e sotto le condizioni prescritte dalle disposizioni di legge in materia.

I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, come pure i contributi ricevuti e gli avanzi di gestione, dovranno essere interamente impiegati per la realizzazione delle attività della Fondazione e di quelle ad essa direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge.

**QUINTO** - I comparanti dichiarano che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è libera e immediatamente efficace, con l'impegno di incrementare la dotazione in base alle emergenti necessità della qui costituita Fondazione.

**SESTO** - La dotazione dei beni di cui al presente atto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,

con tutti i relativi accessori, in conformità di possesso e di titolo di provenienza.

**SETTIMO** - L'Ente assegnatario subentra da oggi nel pieno legale possesso e nel godimento della somma conferita con tutti gli effetti utili ed onerosi.

**OTTAVO** - I comparenti garantiscono che quanto conferito è di piena ed esclusiva proprietà, libertà e disponibilità del conferente.

**NONO** - A comporre il Consiglio di Amministrazione, fino a revoca o dimissioni, vengono nominati i signori **ALESSIO Giuseppe**, **ALESSIO Carmela** e **BELCASTRO Paola**, i quali, presenti, accettano la carica loro conferita e nominano, all'unanimità nominano:

- **ALESSIO Giuseppe** - Presidente;
- **ALESSIO Carmela** - Vice Presidente;
- **BELCASTRO Paola** - Segretario-Tesoriere.

**DECIMO** - Ai fini fiscali, agli effetti della iscrizione di quest'atto a repertorio e per ogni altro effetto i comparenti concordemente dichiarano che il valore complessivo dei beni assegnati è di euro **ventunomila**.

**UNDICESIMO** - Il Presidente della Fondazione si riserva di svolgere tutte le pratiche occorrenti per il riconoscimento ai sensi di legge, ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima e, quindi, riservandosi pure di apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti Autorità.

**DODICESIMO** - Le imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dai comparenti espressamente richiamandosi, ai fini delle agevolazioni fiscali, le disposizioni dell'art.3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n.ro 346.

Per le firme marginali del presente atto vengono delegati i Signori **ALESSIO Giuseppe** ed **ALESSIO Carmela**.

Dattiloscritto in massima parte da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su undici facciate e fin qui della dodicesima quattro fogli, quest'atto è stato letto da me notaio, presenti i testimoni, ai comparenti che, interpellati, pienamente lo approva e con me lo sottoscrivono alle ore venti e minuti quindici.

F.to: Giuseppe Alessio - Alessio Carmela - Belcastro Paola - Caruso Girolamo - Crea Rosario Raffaele - Coppola Virginia - Gaglioti Grazia - Antonio Messina - Cosmo Nocida - Parrello Antonino - Sergi Rocco - Sergi Rocco - Speranza Rita - Maria Grazia Rota - Alberto Reale - Marcella Clara Reni notaio L.S.

**STATUTO FONDAZIONE**  
**"Fondazione Pina Alessio ONLUS"**

**ARTICOLO 1**

E' costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "**Fondazione Pina Alessio ONLUS**" al fine di di onorare e mantenere vivo il ricordo della dottoressa Maria Giuseppa ALESSIO e perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

**ARTICOLO 2**

Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata abbiano per oggetto quanto previsto dall'art.10 D. Lgs.4 dicembre 1997 n.ro 460 e che prevedano espressamente l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

**ARTICOLO 3**

La Fondazione ha sede in Gioia Tauro alla via Belvedere n.ro 24.

**ARTICOLO 4**

La Fondazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Fonda le sue attività sulla solidarietà sociale e di sostegno e creazione di progetti in ambito sociale.

La fondazione promuove, altresì, attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a) numero 3 dell'art.10 del D.Lgs 460/1997, conformemente alle disposizioni di cui al comma 2 bis del citato art.10, mediante concessione di erogazione gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente e direttamente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a) art.10 del suddetto D.Lgs. 460/1997, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

La Fondazione ha scopo esclusivo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate in quanto anziane e/o portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche.

L'attività della Fondazione si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona.

La Fondazione svolge attività in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale nei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) istruzione;
- 4) beneficenza;

5) formazione.

Si propone:

- l'attuazione di progetti di carità verso i poveri e i più bisognosi istituendo la "**giornata della Carità e Generosità**";
- organizzazione e gestione di strutture e servizi promossi in particolare dalla Caritas diocesana e rivolti ad accogliere soggetti in stato di bisogno, anche stranieri;
- le attività finalizzate a garantire il diritto alla salute ed all'assistenza sociale e sanitaria, in particolare dei soggetti deboli;
- le azioni tese a favorire lo sviluppo economico e produttivo nei paesi sottosviluppati, operando sia in contesti urbani che rurali, nella prospettiva di una maggiore autonomia delle realtà locali e del miglioramento generale della qualità della vita;
- la rimozione delle cause che determinano ingiustizia sociale e discriminazione, favorendo la crescita dei processi di partecipazione ed inclusione;
- ogni altra azione tesa a ridurre ed eliminare condizioni di svantaggio sociale proprie di categorie deboli e non tutelate adeguatamente;
- le iniziative tese all'affermazione dei principi di moralità, correttezza, rispetto reciproco nella pratica e in ogni aspetto della vita sociale;
- la formazione e tutela dei diritti civili, rivolte a persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari;
- la realizzazione, in proprio od in collaborazione con enti aventi finalità analoghe, di centri e servizi che offrano possibilità di miglioramento di vita, autonoma e sociale, a persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari.

La Fondazione svolge la propria attività anche in collaborazione con altri enti o soggetti, promuovendo, gestendo e sviluppando convenzioni, progetti e attività con enti pubblici, soggetti ed organizzazioni del volontariato, della cooperazione, sociale e internazionale, dell'imprenditoria privata e pubblica.

In tale contesto, la Fondazione potrà, altresì, promuovere la costituzione, o assumere la partecipazione, di organismi a carattere solidaristico, quali: associazioni di volontariato e di promozione sociale, società cooperative, Organizzazioni Non Governative (ONG), imprese sociali, strutturati anche in forma di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano come oggetto sociale quello di perseguire scopi analoghi, affini o complementari ai propri.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non alle stesse direttamente connesse.



La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale e residenziale per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale.

A tal fine la Fondazione curerà l'allestimento e la gestione di strutture e servizi rivolti ad accogliere, in ambienti che consentano di soddisfare esigenze di socializzazione, soggetti in stato di bisogno, anche stranieri; la realizzazione, in proprio o in collaborazione con enti con analoghe finalità, di Centri/Servizi che si propongano di offrire effettive possibilità di miglioramento di vita, autonoma e sociale; la promozione e lo svolgimento di attività culturali, l'organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, la raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo relativo ai temi del disagio sociale e dell'immigrazione.

Il tutto secondo i principi e le esigenze di ispirazione cristiano-cattolica, a sostegno delle attività di promozione e sensibilizzazione che la Fondazione propone attraverso i suoi organismi.

La fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10 comma 5, Decreto Legislativo n.ro 460 del 4 dicembre 1997.

La Fondazione, potrà nel perseguimento dei propri fini istituzionali:

- organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche, sovvenzionare studi, indagini, istituire borse di studio, stimolare iniziative editoriali, realizzare e distribuire prodotti editoriali, multimediali, video (su qualsiasi supporto) funzionali ai fini istituzionali;
- contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione;
- stabilire rapporti anche duraturi e cooperare con Organizzazioni, Istituzioni ed Enti impegnati nel campo sociale;
- potrà avvalersi di consulenze esterne conferendo a terzi incarichi per l'esecuzione di servizi funzionali al perseguimento dei fini sociali.

La Fondazione si propone, inoltre, di istituire relazioni con altri enti o associazioni aventi finalità similari, scuole, enti locali, ed altre istituzioni su tutto il territorio nazionale e estero, per la realizzazione di gemellaggi, studio comparato ed altre iniziative rientranti negli scopi associativi.

La Fondazione potrà svolgere, in via diretta o indiretta, attività strumentali per il reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali.

La Fondazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni dalla costituzione alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente.

Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

#### **ARTICOLO 5**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei revisori dei Conti, se necessario.

#### **ARTICOLO 6**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri nominati dai fondatori ovvero da chi succederà ai fondatori ai sensi di legge, in perpetuo.

Durano in carica a tempo indeterminato.

In caso di decadenza di un consigliere per decesso, dimissioni o indegnità, il sostituto sarà cooptato dal presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per le attività svolte, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute, se possibile.

Le riunioni sono valide se sono presenti almeno metà più uno dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato su domanda motivata da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

- deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- coordinare lo sviluppo delle attività della Fondazione;
- elaborare il piano triennale di attività;
- approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
- gestire i beni della Fondazione;
- emanare i regolamenti interni;
- istituire, se lo riterrà opportuno, la categoria degli "Amici promotori della Fondazione" che sono coloro che ne condividono gli scopi e la sostengono. Tale categoria è meramente onoraria e priva di ogni potere amministrativo e deliberativo;
- nominare, se lo riterrà opportuno, un Comitato d'onore;

- fissare le linee programmatiche della Fondazione;
- costituire, se lo riterrà opportuno, sottocomitati e commissioni a cui delegare determinate funzioni;
- attuare tutte quelle iniziative che riterrà opportuno per la realizzazione dei propri scopi statutari.

#### **ARTICOLO 7**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione.

Il Presidente deve essere cittadino italiano.

In caso di urgenza prende le decisioni necessarie e ne riferisce, per la ratifica, alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente compie i doveri pertinenti alla sua carica e dirige le attività della Fondazione nel rispetto degli scopi statutari e delle delibere del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente viene delegato a compiere quanto necessario per l'ottenimento del riconoscimento da parte dell'Autorità competente e ad apportare al seguente atto tutte quelle modifiche che fossero necessarie o richieste dall'autorità competente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Può delegare, su delibera del Consiglio di Amministrazione, parte dei suoi poteri al Vice Presidente, al Segretario o al Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni verranno esercitate dal Vice Presidente, e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Tesoriere.

#### **ARTICOLO 8**

Il Segretario redige i rapporti della seduta del Consiglio di Amministrazione e compie ogni altro dovere pertinente alla sua carica.

#### **ARTICOLO 9**

Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa sociale e amministra il denaro conformemente alle direttive del Consiglio di Amministrazione.

Egli redige il bilancio consuntivo e quello preventivo.

#### **ARTICOLO 10**

I mezzi finanziari per il raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto sono costituiti da:

- la dotazione patrimoniale iniziale della Fondazione costituita dalla piena proprietà dei beni citati nell'atto costitutivo;
- contributi e offerte di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche e private, della Comunità Europea;
- rimborsi conseguenti a convenzioni e entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- contributi da organismi nazionali e internazionali;
- beni mobili, immobili, donazioni, eredità, legati che potranno pervenire alla Fondazione in qualunque momento;
- proventi provenienti dalla commercializzazione di libri, riviste, opuscoli e giornali in genere.

L'anno finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Per nessuna ragione si può rivendicare la comproprietà del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti bancari e postali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

#### **ARTICOLO 11**

La revisione dei conti è affidata ai Revisori dei Conti nominati dai fondatori, o dai loro successori ai sensi di legge, e sono rieleggibili.

#### **ARTICOLO 12**

Lo Statuto può essere cambiato solo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti dell'organo amministrativo.

#### **ARTICOLO 13**

La Fondazione ha durata indeterminata.

In caso di estinzione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, i quali compiranno tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio eventualmente residuo dopo la completa soddisfazione degli obblighi e oneri assunti. Il patrimonio della Fondazione sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.ro 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ARTICOLO 14**

Per tutto quanto non regolato da questo atto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.